



# CITTA' DI ALCAMO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 77 del 22/07/2020

Riferita alla Proposta N. 78

**OGGETTO: ADOZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E CONTESTUALE CONFERMA DELLA MAGGIORAZIONE PER L'ANNO 2020**

L'anno duemilaventi, addì ventidue del mese di luglio alle ore 19:00, nel Comune di Alcamo e nella sede del Centro Congressi Marconi, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dallo statuto, si è riunito in seduta pubblica, convocato in modalità ordinaria, il consiglio comunale.

La seduta si svolge in presenza ed videoconferenza, ai sensi dell'art. 73 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, secondo le disposizioni organizzative adottate dal presidente con disposizione prot. 22862 del 26 marzo 2020, attraverso l'utilizzazione della piattaforma individuata con disposizione prot. 30696 del 23.4.2020, che consente di individuare con certezza i partecipanti alla seduta che viene anche videoregistrata.

Alle ore 19,08 il segretario generale, che partecipa in presenza, procede all'appello nominale, identificando i consiglieri presenti in aula con il supporto del presidente anch'egli presente in aula e i consiglieri collegati in videoconferenza all'aula virtuale attraverso il sistema di accesso indicato. Risultano, rispettivamente presenti ed assenti, i seguenti consiglieri comunali:

	Nome	P	A		Nome	P	A
1	CALAMIA MARIA PIERA	X		13	CAPPERO AGATA	X	
2	MELODIA GIOVANNA	X		14	DE LUCA MARIA ELENA	X	
3	BARONE LAURA	X		15	CRACCHIOLO FILIPPO	X	
4	ASTA ANTONINO	X		16	DARA FRANCESCO	X	
5	CUSUMANO FRANCESCO	X		17	SUCAMELI GIACOMO	X	
6	SALATO FILIPPO	X		18	ALLEGRO ANNA MARIA	X	
7	CUSCINA' ALESSANDRA	X		19	MESSANA SAVERIO	X	
8	MANCUSO BALDASSARE	X		20	NORFO VINCENZA RITA		X
9	PUMA ROSA ALBA		X	21	CALANDRINO GIOVANNI	X	
10	RUSSO DANIELE GIOVANNI	X		22	CAMARDA CATERINA		X
11	GRILLO GASPARE		X	23	RUISI MAURO		X
12	MIRABELLA PIETRO ANTONIO	X		24	PITO' GIACINTO	X	

PRESENTI: 19

ASSENTI: 5

Si da atto che sono presenti in video conferenza i consiglieri: CUSCINA' Alessandra e CUSUMANO Francesco .

Il sistema video consente ai soggetti collegati da remoto di vedere i consiglieri e i componenti della giunta presenti in aula e a questi ultimi di vedere i componenti del consiglio, il segretario generale e gli altri soggetti collegati da remoto.

Assume la Presidenza Baldassare Mancuso.

Partecipa alla seduta, in presenza, il Segretario Generale Avv. Vito Antonio Bonanno.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, ai sensi dell'art. 21 della L.R. n° 26/93, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento:

*In prosecuzione di seduta*

Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto al n. 3 dell'ordine del giorno, la cui proposta si trascrive:

La sottoscritta Tiziana Vinci Dirigente della Direzione 5 Servizio Finanziario e Riscossione delle Entrate incaricata con Decreto Sindacale n. 88 del 31.12.2019, attestato di non versare in ipotesi di conflitto di interesse, nemmeno potenziale, proprio o dei soggetti indicati dall'art. 7 del D.P.R. 62/2013, propone la seguente Deliberazione avente ad oggetto: **“ADOZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E CONTESTUALE CONFERMA DELLA MAGGIORAZIONE PER L'ANNO 2020”**

**VISTO** l'art. 107, comma 2, del D.L. n. 18 del 17.03.2020 convertito in legge n. 27 del 24.04.2020 che ha differito l'approvazione del bilancio di previsione al 31 luglio 2020;

**RICHIAMATA** la deliberazione di GM N. 152 del 23.06.2020 con la quale è stato formulato un atto di indirizzo per la presentazione al consiglio comunale delle proposte di deliberazione sulle tariffe tari e sulle aliquote imu per l'anno 2020, nonché per l'introduzione di disposizioni regolamentari straordinarie in favore degli esercenti attività turistiche, somministrazione di cibi e bevande, derogatorie del regolamento comunale cosap dal 1 marzo al 31 ottobre 2020;

**PREMESSO** che con l'art 1 comma 738 della Legge 160 del 27 dicembre 2019 a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'art 1 comma 639 della Legge 27 dicembre 2013 n.147 è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti TARI;

**CONSIDERATO** che il tributo per i servizi indivisibili (TASI) risulta pertanto abolito;

**DANDO ATTO** inoltre che con i commi dal 739 al 783 dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2019 n.160 si istituisce a far data dal 1 gennaio 2020, la nuova Imposta Municipale Propria (IMU);

**VISTO** che a decorre dal 1 gennaio 2020 sono abrogati:

- L'art. 13, commi da 1 a 12-ter e 13-bis, D.L. 201/2011, conv. L. 214/2011;
- l'art.8. D. Lgs 23/2011 (ad eccezione del comma 1);
- l'art. 9 D. Lgs. 23/2011 (ad eccezione del comma 9)
- l'art. 1, commi 639 e seguenti, legge n. 147/2013 limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI. Restano ferme le disposizioni che riguardano la TARI.

**Visto** l'art. 1 comma 780 che precisa che dal 1 gennaio 2020 sono abrogate le disposizioni incompatibili con l'IMU disciplinata dalla presente legge;

**VISTO l'art. 1 della legge 160 del 27/12/2019:**

- comma 740 “presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall'art. 1 comma 740 legge 160 del 27/12/2019 e che l'imposta non si applica al possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, **non** costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e

A/9;”

- comma 741 ai fini dell'imposta valgono le seguenti definizioni e disposizioni:
  - a) per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
  - b) per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
  - c) sono altresì considerate abitazioni principali:
    - 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
    - 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
    - 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, **adibiti ad abitazione principale**;
    - 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
    - 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
    - 6) su decisione del singolo comune, l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.
  
- Comma 747. **La base imponibile è ridotta del 50 per cento** nei seguenti casi:
  - a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
  - b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;
  - c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il

contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

- Comma 748. L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.
- Comma 749. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
- Comma 750. L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.
- Comma 751. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.
- Comma 752. L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- Comma 753. Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.
- Comma 754. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- Comma 755 “a decorre dall’anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell’art. 1 L. 28/12/2015, n.28. i comuni, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale da adottare ai sensi del co.779 pubblicata sul sito internet del Dipartimento delle finanze del mef ai sensi del co. 767, possono aumentare ulteriormente l’aliquota massima dell’1,06 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al co. 677 dell’art. 1 della L. 27 dicembre 2013 n.147, nella stessa misura applicata per l’anno 2015 e confermata fino all’anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell’articolo 1 della legge n.208 del 2015.
- Comma 756 a decorrere dal 2021, i comuni in deroga all’articolo 52 del D.Lgs 15/12/1997, n446 possono diversificare le aliquote di cui ai commi 748 e 755 esclusivamente con riferimento alle

fattispecie individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sentita la Conferenza StatoCittà ed autonomie locali che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni il decreto può essere comune adottato.

- Comma 757 "in ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755 la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del Federalismo fiscale che consente con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante delle delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771.
- Comma 760. Per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 754, è ridotta al 75 per cento.
- Comma 767 Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.
- Comma 763 in sede di prima applicazione dell'imposta le prima due rate sono di importo ciascuno al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019;

Dato atto che ai sensi dell'art.138 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, che ha abrogato il comma 779 della L. 160/2019, per l'anno 2020 i comuni possono approvare le delibere concernenti le aliquote entro il 31 luglio 2020 (termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020). Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020;

RITENUTO di confermare nel regolamento l'esenzione dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare

VISTA la risoluzione del Ministero dell'Economia e della finanze del 18 febbraio 2020 "Imposta Municipale Propria (IMU) art. 1 commi 756-757 e 767 della legge 27 dicembre 2019 160. Chiarimenti in merito al prospetto delle aliquote", nella quale un'interpretazione sistematica di tale disposizione, conduce a ritenere che per l'anno 2020, e comunque sino all'adozione del decreto di cui al comma 756, la trasmissione ad opera dei comuni della delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come disposto in via generale, dall'art. 13, comma 15, del D. L 6 dicembre 2011 n.201, convertito 2011 n 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n.214

VISTO che anche per l'anno 2020 i Comuni possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del Consiglio Comunale in sostituzione della maggiorazione della TASI (che può arrivare fino allo 0,8 per mille) di cui art. 1 al comma 754 L.160/2019, un incremento dell'aliquota massima dell'1,06 per cento sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 sugli immobili soggetti ad aliquota ordinaria, come previsto dal comma 755 art 1 legge 160 del 27/12/2019,

DATO atto che è in corso di predisposizione il Regolamento dell'Imposta Municipale Propria ai sensi della Legge 160 del 27/12/2019 che adottato entro il 31 luglio 2020 avrà efficacia dal 01 gennaio 2020;

CONSIDERATO che è intenzione dell'Amministrazione mantenere:

- l'incentivazione alle neo-imprese commerciali, applicando per le prime tre annualità dalla loro apertura, l'aliquota del 9,60 per mille (di cui 1 per mille a titolo di quota TASI);

- l'incentivazione nei confronti degli immobili in categoria catastale C1, C3 e A10, applicando l'aliquota del 4,60 per mille, il cui accesso è ubicato nei seguenti tratti di strada:

-Corso VI Aprile dalla Piazza Bagolino alla Piazza Ciullo;

-Via Porta Stella dalla Piazza Ciullo a Via Barone di San Giuseppe;

Tutte le strade trasversali della Via Porta Stella nel tratto compreso tra la Piazza Ciullo e la Via Barone di San Giuseppe, fino alla congiunzione con la Via Porta Stella. " A condizione che il proprietario dimostri o l'uso diretto ( in conformità alla destinazione catastale) o la concessione dell'uso mediante un contratto di locazione/comodato regolarmente registrato, aliquota 0,46% (IMU);

Nel caso di uso diretto dovrà essere prodotta dichiarazione IMU con annotazione dell'attività esercitata, dell'eventuale necessità di iscrizione ad albi o ordini professionali ( riportandone gli estremi di iscrizione) e/o partita IVA;

CONSIDERATO che il comma 754 prevede la possibilità di aumentare fino al 1,06 per cento o diminuire fino all'azzeramento l'aliquota di base del 0,86 per cento, si propone di deliberare l'aliquota pari allo 0,785 per cento per gli immobili assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

DATO ATTO che dal 1 gennaio 2020 non è più stata confermata l'agevolazione per l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani residenti all'estero (AIRE) e pertanto "è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso."

RITENUTO applicare l'aliquota ordinaria senza l'ulteriore maggiorazione per la casistica succitata;

DANDO ATTO che per le altre tipologie di casistiche è intenzione di mantenere le stesse aliquote degli anni precedenti.

RITENUTO quindi di proporre di adottare per l'anno 2020, le aliquote e la conferma della maggiorazione, come sotto riportate nel deliberato, di cui al dispositivo del presente atto.

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria responsabile dell'area;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

VISTO il D. Lgs. n. 118/2011;

VISTA la legge n.160 del 27/12/2019;

VISTA la legge n. 208/2015.

VISTO lo Statuto Comunale.

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità.

### **PROPONE DI DELIBERARE**

1. Di adottare, per l'anno 2020, le aliquote IMU di cui alla tabella A allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale riequilibrando per le sole tipologie di cespiti indicate nella tabella B le aliquote del 2019 di una quota pari alla abolita maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al co. 677 dell'art 1 della L.27 dicembre 2013, n. 147, pari misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 sugli immobili soggetti ad aliquota ordinaria, come previsto dal comma 755 art 1 legge 160 del 27/12/2019.
2. Di confermare la detrazione di Euro 200,00 (ad immobile) per le unità immobiliari adibite ad

- abitazione principale ai fini IMU non esenti (appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9);
3. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 12 della l.r. 44 del 1991

\*\*\*\*\*

Il Presidente dà atto della completezza dell'istruttoria sotto il profilo della presenza di tutti i pareri previsti ed invita la dott.ssa Vinci, Dirigente della Direzione 5, a relazionare.

La Dott.ssa Vinci illustra la proposta di deliberazione, chiarendo che la stessa di fatto non aumenta il carico tributario sui cittadini, in quanto –a seguito della riforma dell'IMU stabilita con la legge di bilancio 2020- il carico della TASI, che risulta abolita, viene spostato sull'IMU. Chiarisce che al momento, a causa del quadro di finanza pubblica incerto, non è stato possibile prendere in considerazione proposte di modifica pure segnalate da vari consiglieri comunali.

Il cons.re Allegro illustra il lavoro svolto dalla II<sup>a</sup> Commissione esprimendo rammarico per il fatto che non si sia riusciti ad abbassare almeno di qualche punto la tassazione sull'IMU; segnala che c'è una responsabilità politica dell'amministrazione che in quattro anni non ha messo mani alla situazione dell'equilibrio di parte corrente, lavorando sui parcheggi a pagamento e sul piano delle insegne che avrebbero portato risorse utili al bilancio.

Si apre la discussione generale e si registrano gli interventi dei seguenti consiglieri e amministratori comunali: Messina, Pitò, Presidente, Sindaco, Dara, Asta, Sucameli, Ass. Butera, Capperò, Cracchiolo, Messina, D.ssa Vinci.

Tutti gli interventi saranno riportati nel processo verbale di seduta.

Chiusa la discussione generale il Presidente sottopone a votazione la superiore proposta con voto espresso per alzata di mano da parte dei consiglieri presenti in aula e per espressa dichiarazione da parte dei consiglieri collegati in videoconferenza.

L'esito della votazione, accertato con l'assistenza degli scrutatori, è il seguente:

Presenti n.19

Voti favorevoli n.12

Voti contrari n.2 (Sucameli e Dara)

Astenuti n.5 (Messina, Allegro, Pitò, Calandrino e Cracchiolo).

La proposta di deliberazione è approvata.

Il Presidente sottopone a votazione l'immediata esecutività in quanto trattasi di atto collegato al bilancio.

L'esito della votazione accertato dagli scrutatori designati ed espresso per alzata di mano da parte dei consiglieri presenti e per espressa dichiarazione da parte dei consiglieri collegati in video conferenza è il seguente

Presenti n. 19

Voti favorevoli n. 15

Astenuti n. 4 (Sucameli, Cracchiolo, Calandrino e Dara).

L'immediata esecutività dell'atto è approvata

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio

f.to Baldassare Mancuso

Il Consigliere Anziano  
f.to Maria Piera Calamia

il Segretario Generale  
f.to Avv. Vito Antonio Bonanno

La presente deliberazione è stata assunta nella seduta del 22.07.2020 e costituisce estratto conforme all'originale del relativo processo verbale formato e sottoscritto digitalmente mediante la piattaforma informatica in uso ove il file originale è conservato.